

ISTANZA PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX

ART. 150 CPC

All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Avellino

PER: Arena Giulia nata ad Aiello del Sabato (AV) il 26.6.1958 e residente in Forino (AV) alla via Due Principati n. 5, C.F. RNAGLI58H66101V, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gerardo Mauriello, come da procura in calce al ricorso ex art. 700 cpc, del 22.9.2016, depositato dinanzi al Tribunale di Avellino- sez. lavoro, RGL 3678/2016, contro il MIUR, GdL dott. C. Luce, prossima udienza il 28.10.2016, allegato alla presente istanza

premesse che

- Con il predetto ricorso, Arena Giulia ha sostanzialmente impugnato il provvedimento di trasferimento ex lege 107/2015 operato dal MIUR e che, per l'effetto, il predetto giudizio rischia di spiegare i propri effetti anche nei confronti di un numero indefinito di docenti, controinteressati (in parte indicati nell'atto), la cui identificazione risulta molto problematica avendo la mobilità interessato l'intero territorio nazionale;
- Pertanto, il numero delle persone a cui notificare l'atto introduttivo non appare correttamente individuabile nonché complessa la loro identificazione nonché oltremodo dispendiosa la notifica operata individualmente, ove possibile;
- Peraltro, la istante ha già formulato apposita domanda al Giudice titolare della procedura di cui all'RGL 3678/2016, da questi respinta poiché rimessa alla valutazione del Presidente di codesto Tribunale, come risulta dal decreto di fissazione di udienza allegato al ricorso introduttivo in questa sede prodotto;
- Quindi, nel caso di specie, si rende opportuna e necessaria l'istanza per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., ricorrendone chiaramente i presupposti di legge, tenuto conto che il MIUR (controparte) ha riservato una parte del proprio sito alla pubblicazione degli atti giudiziari da notificarsi a tutti i dipendenti della scuola quali controinteressati.

Tutto ciò premesso,

tel./fax: 0825.35799 - p.e.c.: gerardo.mauriello@avvocatiavellino.it

e-mail: studiomauriello@virgilio.it

Al PM in il
5-10-2016
IL PRESIDENTE D'ISTANZA
(dott. G. DE TULLO)
Procedura per la udienza per pubblici proclami

07 OTT. 2016




chiede

che la S.V. voglia autorizzare la notifica del suesteso ricorso introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., indicando le modalità ritenute più opportune per portare l'atto a conoscenza dei controinteressati, anche ordinando la pubblicazione sul sito internet del MIUR, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Si allega copia del ricorso ex art. 700 cpc con allegato decreto di fissazione di udienza.

SJ

Avellino, 3.10.2016.


Avv. Gerardo Mauriello

Il Presidente
Letta l'istanza, autorizza le notifiche
dei pubblici proclami mediante pubblicazione
sul sito internet del MIUR e compimento
delle ulteriori formalità previste dall'art.
150 cpc.
Avellino, 12.10.2016



Il Presidente
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(dott. *DE TULLIO*)

TRIBUNALE DI AVELLINO

ON.LE SIG. GIUDICE IN FUNZIONE DI G.D.L.

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER: Arena Giulia, nata il 26.6.1958 ad Aiello del Sabato (AV) e residente in Forino (AV) alla via Due Principati n. 5, C.F.: RNAGLI58H66101V, rapp.ta e difesa giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Gerardo Mauriello, CF: MRLGRD72D25L738R, e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.

L'avv. Gerardo Mauriello chiede di ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 0825/35799 e indirizzo di posta elettronica certificata gerardo.mauriello@avvocatiavellinopec.it.

PREMESSO CHE

1) In data 25.11.2015, Arena Giulia è stata individuata quale destinataria di contratto individuale di lavoro da parte del MIUR, a seguito di inserimento nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di cui alla L. 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C);

2) In data 26.11.2015, la ricorrente ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso la scuola primaria 5° Circolo-Scandone di Avellino (cod. AVEE00500B), prot. n. 7439/B3, sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016;

3) Con il predetto contratto la ricorrente è stata assunta con profilo professionale di docente di scuola primaria ed assegnata presso la sede provvisoria della Direzione Didattica - 5° circolo di Avellino - scuola primaria - con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ed economica dal 26.11.2015, data di effettiva assunzione in servizio;

4) Nel medesimo contratto era previsto che la sede definitiva doveva essere assegnata mediante le procedure di mobilità previste per l'anno scolastico 2016/2017 in ossequio ai principi stabiliti ex lege 107/2015 e ss.mm.;

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 SET. 2016
OGGI

5) La detta procedura di mobilità territoriale e professionale si è svolta in quattro distinte fasi così suddivise: A) – Trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia; B) – Trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia assunti entro il 2014/15, assegnazione sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi B e C; C) - Docenti assunti da GAE nelle fasi B e C, assegnazione sede definitiva, titolarità solo su ambito, in questo caso si è svolta in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da GAE in fase B e C; D) - Docenti fase 0 e A (GAE e concorso) e concorso 2012 assunti in fase B e C che richiedono trasferimento interprovinciale, titolarità solo su ambito;

6) Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità erano disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A, mentre sono stati accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito;

7) A tal fine, al momento della presentazione della domanda, era facoltà di ciascun concorrente di indicare preferenze parziali su specifici ambiti territoriali, non vincolanti, oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio in sede di assegnazione definitiva iniziando dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità doveva avvenire d'ufficio considerando tutti gli ambiti nazionali;

8) Le dette operazioni sono state gestite dal MIUR anche a mezzo dell'utilizzo del cd "algoritmo", un tipo particolare di procedimento con il quale il MIUR ha intrecciato propri criteri (non definiti) con i dati provenienti dalle domande dei docenti al fine di pervenire alla individuazione delle sedi sul territorio nazionale;

9) Va evidenziato sin d'ora che lo stesso MIUR non è stato in grado di definire e rappresentare concretamente i criteri posti a base del procedimento in modo da consentire a ciascun candidato di avere contezza della correttezza e legittimità

della procedura. A causa di tale evidente lacuna e/o omissione, che come detto non ha consentito a ciascun concorrente di avere contezza concreta della metodologia utilizzata, il MIUR, a mezzo degli uffici territoriali che hanno gestito il trasferimento, ha fatto ricorso alla procedura di conciliazione ex art. 135, CCNL scuola anni 2006/2009, da svolgersi presso gli Uffici Scolastici Territoriali, a mezzo di apposito modulo messo a disposizione, al fine di consentire ai docenti che si ritenevano lesi in un proprio diritto di accordarsi in maniera stragiudiziale;

10) Al riguardo, l'art. 135 del CCNL del 29.11.2007, comparto scuola, prevede infatti che gli interessati presentino la domanda di tentativo di conciliazione all'UST che ha gestito (in partenza) la domanda di mobilità, a mezzo di apposito modulo predisposto, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione degli stessi movimenti che, per i docenti di scuola primaria era fissata per il giorno 13 agosto 2016;

11) A questo punto era onere degli Uffici Scolastici Provinciali (UST) esaminare i reclami per verificarne la fondatezza ed in caso di positivo riscontro invitare gli interessati ad apposito incontro a mezzo di convocazione;

12) Nel caso sottoposto alla cognizione di codesto Giudicante, la ricorrente è stata trasferita quale docente di scuola primaria inserita nella GAE, fuori provincia, posto comune, a mezzo della procedura di cui alla fase C. La Arena, con punti base 18, nella domanda di mobilità (allegata in atti) aveva, altresì, indicato n. 9 preferenze territoriali che per quanto concerne gli ambiti erano stati individuati nella Regione Campania con codici rispettivamente 0001, 0002, 0003, 0012 ed a seguire sempre nella medesima Regione 0012, 0023, 0004, 0007, mentre al n. 9 aveva indicato l'ambito Toscana 0011, provincia di Livorno;

13) All'esito della procedura, con nota a mezzo mail del 29.7.2016, la ricorrente è stata assegnata, per il triennio successivo, all'ambito Toscana 0012 e successivamente con nota a mezzo p.e.c. del 24.8.2016, all'istituto G. Carducci (LIEE09000B) nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Ritenendosi lesa in un

proprio diritto poiché sopravanzata nella assegnazione degli ambiti della Regione Campania, pure indicati nelle preferenze in domanda, da docenti in possesso di punteggio inferiore, la ricorrente in data 8.8.2016, ha presentato istanza di conciliazione presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino, ente gestore della domanda di mobilità;

14) Con la predetta istanza di conciliazione, Arena ha giustamente evidenziato che alcuni docenti, pur con attribuzione di un punteggio inferiore, l'avevano sopravanzata non solo nelle sedi oggetto di preferenza ma anche in quelle più vicine all'ambito di partenza ovvero Campania 0001;

15) Ed infatti, come è possibile evincere dalla mera lettura degli elenchi pubblicati sul sito del MIUR, la ricorrente si è vista scavalcare nell'assegnazione delle sedi più vicine al proprio comune di residenza ed all'ambito di partenza, Campania 0001 prov. AV, nonché in quelle oggetto di preferenza, da docenti concorrenti per la stessa tipologia di posto (comune) con punteggio inferiore o pari;

16) Per completezza espositiva si segnalano le seguenti errate assegnazioni in danno della ricorrente: Di Luca Antonio punti 12, CAM0003; Fetto Natascia punti 17, CAM006, Ionico Annamaria p. 17, CAM0006, Petrone Efiolda p. 17, CAM0006, Di Resta Rosa p.15, CAM0006, Feola Mariateresa p. 17, CAM0008, Marchitelli Ilaria p. 15, CAM0008, Marchiane Antonella p. 17, CAM0008, Carierò Anna p. 13, CAM0014, Calabrese Annunziata p. 17, CAM0013, Colantoni Vincenza p. 15, CAM0013, Castaldo Michelina p. 18, CAM0013; Di Donna Maria Rosaria p. 12, CAM0014, Del Gaudio Giovanna Battista p. 10, CAM0021, Di Maro Raffaella p. 13, CAM0013, Ederoclite Mario p. 17, CAM0014, Di Somma Antonietta p. 17, CAM0014, Giuliano Antonietta p.18, CAM0012, Gengo Anna Rita p. 17, CAM0013, La Gatta Lina p.17, CAM0014, Lumia Alessia p. 12, CAM0013, Franceschi Monica p. 18, CAM0023, Loré Filomena Assunta Rosaria p. 12, CAM0023, Malpele Santa Gerardina p. 18, CAM0023, Manzo Antonietta p.

18, CAM0023, Manzo Roberta p. 15 CAM0023, Troia Marilena p. 15 CAM0023, ed altre come evidenziate nell'allegato elenco;

17) Quindi, emerge dagli elenchi puntualmente prodotti dalla ricorrente (consultabili sul sito del MIUR) che alcuni docenti con punteggio inferiore e/o pari alla ricorrente, per medesimo posto comune, sono state assegnate a sedi più vicine alla residenza ed all'ambito di partenza della Arena ovvero negli ambiti di preferenza da questa indicati nella domanda, pur non risultando sussistenti titoli di priorità tali da collocarli in posizione di vantaggio;

18) A seguito della istanza di conciliazione, l'Ufficio Scolastico di Avellino ha convocato la ricorrente per la chiesta conciliazione per il giorno 30.8.2016, ore 9,30, come da "Avviso Urgentissimo" pubblicato in data 25.8.2016 (allegato agli atti di causa);

19) In data 29.8.2016, l'UST ha proceduto alla modifica dell'elenco dei docenti ammessi alla conciliazione depennando la Arena, in uno ad altre colleghe, senza che sul punto l'Ufficio fornisse alcuna giustificazione e/o motivazione al riguardo;

20) In data 30.8.2016, la ricorrente, in uno alle colleghe illegittimamente ed immotivatamente escluse dalla conciliazione, ha inoltrato apposita richiesta all'USR, per il tramite dell'UST di Avellino, chiedendo la motivazione sottesa alla esclusione dalla conciliazione, senza ricevere ad oggi alcun riscontro;

21) In particolare, va segnalato sin d'ora che l'istituto previsto già in sede di CCNL (conciliazione) ha avuto buon esito per la quasi totalità dei docenti (vedi documentazione allegata) in quanto l'UST ha provveduto alla rettifica dei trasferimenti formalizzando apposita proposta all'esito della conciliazione;

22) Quindi, nel caso specifico, l'ulteriore profilo di illegittimità della assegnazione è conseguente non solo alla errata attribuzione della sede definitiva, nemmeno rispettosa delle preferenze indicate, ma anche alla disparità di trattamento ricevuta dalla ricorrente in relazione all'omesso svolgimento della conciliazione nei

suoi confronti che, di fatto, le ha impedito di concordare con le resistenti altra sede tra quelle indicate nelle preferenze;

23) Quindi, nel caso specifico, la resistente ha del tutto immotivatamente attuato una disparità di trattamento tra i dipendenti consentendo solo ad alcuni di essi di accedere alla conciliazione, escludendone altri senza motivazione;

24) Il principio della parità di trattamento contrattuale nel pubblico impiego va letto nel senso che è vietato alle pubbliche amministrazioni di creare, in particolare in sede di contrattazione individuale, disparità di trattamento 'ingiustificate' tra i vari dipendenti;

25) Nel rapporto di pubblico impiego il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 cpv., non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, ovvero vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo (Cass. Civ. 18.6.2008 n. 16504 e 19.6.2008 n. 16676). Il principio di parità nasce storicamente non solo e non tanto dall'esigenza di recuperare uguaglianza o, meglio, esatta giustizia distributiva, quanto dalla necessità di regolare l'uso d'un potere privato all'interno d'una comunità organizzata (Cass. Civ. Sezione Lavoro n. 6842 del 24 marzo 2014, Pres. Vidiri, Rel. Marotta);

26) Parimenti, nel caso che qui occupa, deve rilevarsi la cd perdita di "chance" da parte della ricorrente. La perdita di opportunità rappresenta una figura di creazione della giurisprudenza (soprattutto in ambito giuslavoristico), che spesso si è occupata della esclusione illegittima dai concorsi interni dei prestatori di lavoro. Il c.d. danno da perdita di chance si produce nel momento in cui il soggetto leso, a causa del verificarsi dell'inadempimento e dell'illecito, abbia perso la possibilità, concretamente esistente, di conseguire un vantaggio, una utilità consistente nel mancato conseguimento di un determinato bene o risultato positivo;

27) In ordine all'accertamento sulla cd "perdita di chance", la dottrina ha evidenziato che la distinzione tra aspettativa di diritto e aspettativa di fatto poggia sul-

l'esistenza, nel primo caso, di una fattispecie a formazione progressiva venuta parzialmente ad esistenza, laddove nell'aspettativa di fatto nessuno di tali elementi è ancora apprezzabile. Questa peculiare forma di tutela, strumentale alla nascita eventuale di un diritto futuro, suggerisce una evidente affinità tra la situazione giuridica soggettiva in esame e la tutela della chance. La possibilità di conferire alla perdita di chance una autonoma fisionomia, nella folta nomenclatura dei danni risarcibili elaborata in letteratura, è rimessa esclusivamente alla possibilità che essa individui una precisa conseguenza (dannosa, appunto) della lesione di interessi sempre diversi. La chance è, come affermato dalla giurisprudenza, anche essa un bene, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile;

28) Appare sin troppo evidente che, nel caso che qui occupa, le resistenti non solo non hanno osservato una prescrizione normativa posta a tutela dei docenti interessati alla mobilità, quantomeno con riferimento alla ricorrente, ovvero la conciliazione ex art. 135 del CCNL 29.11.2007, pur avendone accolto l'istanza con provvedimento del 25.8.2016, pubblicato presso l'UST di Avellino In data 14.3.2014, ma hanno, altresì, negato un diritto acquisito dalla Arena, ulteriormente degradato in relazione alla posizione di vantaggio concessa ad altri insegnanti che a mezzo della chiesta conciliazione si sono viste assegnare una sede più vicina rispetto a quella attribuita in prima istanza;

29) Quindi, sul punto, non può disconoscersi l'indubbio pregiudizio patito dalla Arena posto che l'illegittimità del contegno assunto dall'UST di Avellino ha determinato e determina tutt'ora la evidente irregolarità di tutto il procedimento legato alla mobilità;

30) A conforto di detta tesi non va dimenticato, parimenti, la irregolarità derivante dalla gestione della mobilità a mezzo del cd "algoritmo" la cui procedura ed i relativi criteri di attribuzione non sono stati né predeterminati né chiariti successivamente all'esito dei risultati;

31) In particolare, ad oggi non è ancora dato sapere con quali modalità concrete il MIUR, prima, e gli UUSSTT, poi, sono pervenuti alla individuazione ed assegnazione delle sedi definitive per l'anno in corso, così violando i diritti di ciascun partecipante e violando, altresì, i principi di correttezza, buona andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.;

32) A detta situazione va aggiunto che, come se non bastasse, le resistenti hanno ulteriormente pregiudicato e leso i diritti della Arena poiché non le hanno riconosciuto la possibilità di esperire la conciliazione in relazione alle fondate censure avanzate dalla ricorrente in sede di istanza;

33) La conciliazione, normativamente prevista, avrebbe consentito alla Arena in primis di far valere i propri fondati diritti e quindi di concordare una sede più vicina magari in uno degli ambiti territoriali richiesti con la domanda, come in realtà è avvenuto per tutte le altre insegnanti ammesse alla conciliazione vedi elenco allegato agli atti di causa, la detta possibilità è stata immotivatamente negata alla Arena;

34) Nelle more, la ricorrente ha dovuto necessariamente prendere servizio presso la sede assegnata in ambito Toscana 0012 ma, al fine di ricevere immediata tutela, non ottenibile con gli ordinari rimedi di legge, è costretta a proporre ricorso d'urgenza per ottenere nell'immediato un provvedimento idoneo a tutelare i propri diritti lesi prima dell'eventuale consolidamento delle singole posizioni anche in considerazione dell'elevato contenzioso ad oggi pendente.

DIRITTO

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare evidente il nocumento patito dalla Arena in ragione dell'ingiustificato comportamento assunto dalle resistenti, ognuno per quanto di competenza, le quali hanno assunto provvedimenti palesemente illegittimi e creato disparità di trattamento tra pari aventi titolo negando la conciliazione alla ricorrente, pur se già formalmente ammessa.

Inoltre, come già evidenziato in premessa, la procedura di mobilità è stata azionata dal datore di lavoro in dispregio della normativa appositamente prevista ex lege n. 107/2015 e ss.mm.ii. i cui decreti di attuazione hanno ad oggi ricevuto declaratorie di illegittimità non solo in sede di giustizia amministrativa ma anche ordinaria.

Sul punto, questa difesa ritiene opportuno effettuare alcune brevi deduzioni onde rilevare la sussistenza degli elementi richiesti ai fini della proponibilità del cautelare, tanto con riferimento al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

1) Sul fumus boni iuris.

Dalla disamina antescritta, appare evidente l'intera illegittimità della procedura attuata, viziata tanto nell'iter procedurale che nel merito, nonché la lesione patita dalla sola ricorrente in relazione ai propri diritti connessi alla corretta individuazione della sede spettante in base al punteggio ottenuto ed alle preferenze indicate in domanda nonché riferita alla omessa fase di conciliazione spettante per legge e per contratto a seguito della istanza prodotta.

Come risulta provato in atti a mezzo di cospicua documentazione rinvenibile sul sito MIUR, poiché pubblicato, la ricorrente è stata illegittimamente sopravanzata nelle sedi più vicine alla propria residenza e allo stesso ambito provvisorio di partenza, ovvero di quelle indicate in preferenza, da docenti con punteggio pari e/o inferiore, in mancanza di titoli giustificativi a legittimare il superamento.

Come detto, a prescindere dal carattere non vincolante delle preferenze espresse da ciascun docente, l'UST, a parità di indicazione, avrebbe dovuto assegnare la sede più vicina all'insegnante con punteggio più alto, rispettando la medesima tipologia di posto come previsto ex art. 1, c. 108, l. 107/15 e art. 6 CCNL mobilità del 8.4.2016.

E' chiaro che a parità di punteggio ma con maggiore anzianità, l'UST avrebbe dovuto assegnare al docente la sede più vicina ovvero a quella indicata in preferenza, a parità di posto ed insegnamento.

L'unica condizione in grado di sovvertire il punteggio è legata al possesso di titoli per i quali la legge prevede la priorità, come ad esempio i benefici di cui alla L. 104/92, che il MIUR è tenuta ad indicare negli elenchi.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto il MIUR ha operato le proprie scelte a mezzo di un procedimento privo di criteri e indicazioni che non consente, allo stato, ai docenti di avere piena contezza dei principi sottesi al procedimento in questione da integrarsi con il punteggio raggiunto da ciascun aspirante.

Nel caso qui sottoposto, peraltro, la ricorrente non solo si è vista assegnare la sede in violazione dei principi appena esposti ma si è vista illegittimamente escludere dalla fase di conciliazione senza alcuna giustificazione.

In proposito, recita l'art. 135 CCNL scuola 2006/2009: *"...Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall'ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.*

2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all'art. 484 del T.U. n. 297/94.

3. Presso le articolazioni territoriali del MPI è istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.... 7. Quando la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a cono-

scenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di un'associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

9. In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

10. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.

...
Nel caso qui sottoposto, come provato dalla corposa documentazione versata in atti, la resistente non ha dato corso, nei confronti della sola Arena, alla conciliazione già autorizzata mediante pubblicazione del nominativo nell'albo presso l'UST di Avellino né ha concluso, in ogni caso, il procedimento così come stabilito dalla norma, consolidando posizioni di privilegio ad esclusivo beneficio di alcuni dipendenti che si sono visti riconoscere un parziale accoglimento delle istanze formulate.

Per di più, nel merito, sono fondate le lamentele avanzate dalla ricorrente in quanto, pur avendo indicato nella istanza on line del 31.5.2016, preferenze territoriali vicine al proprio Comune di residenza (Forino) ed all'ambito provvisorio del precedente anno scolastico, con punteggio base di 18, è stata sopravanzata nell'assegnazione di sedi più vicine da colleghi con punteggio inferiore, medesimo posto, privi di titoli di precedenza come previsti per legge, come da allegati tabulati in atti, da intendersi parte integrante del presente ricorso.

Si è già detto, per completezza, che a riprova della approssimazione con cui si è svolta la fase relativa alla mobilità per l'anno 2016/2017, il MIUR si è affidata alla procedura detta dell'algoritmo per procedere alle singole assegnazioni omettendo, al riguardo, la benché minima indicazione in ordine ai criteri a mezzo dei quali il detto procedimento è pervenuto ai risultati finali così determinando, in capo alla P.A., una scelta assolutamente discrezionale e priva di alcun elemento utile a garantire la regolarità dello stesso; sul punto è ormai nota la giurisprudenza nelle more formatasi.

In particolare al riguardo si segnala l'ordinanza resa dal Tribunale di Taranto-sez. lavoro, GdL dott. L. De Napoli, del 20.9.2016 (allegata in atti), con la quale in medesima fattispecie ha accolto il cautelare ordinando al MIUR di assegnare la ricorrente alla sede più vicina in ragione della palese illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che: "... ha assegnato le sedi vacanti e disponibili

comprese nell'ambito territoriale, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buona andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost...."

Ha concluso il Tribunale che la resistente si era vista sopravanzare da altri docenti, per medesimo posto ed insegnamento, nell'assegnazione di sedi più vicine pur con un punteggio inferiore, in mancanza di titoli di precedenza come stabiliti dall'art. 13 del CCNL di riferimento.

Risulta evidente, pertanto, la lesione dei diritti patiti dalla ricorrente che, con il presente ricorso, reclama giusta e fondata tutela.

2) Sul periculum in mora.

Alla luce di quanto sin qui dedotto, appare indiscutibile la sussistenza del secondo elemento richiesto ai fini della concessione della tutela cautelare, ovvero il periculum in mora, in quanto la ricorrente non avrebbe altro modo di ricevere tutela immediata posto che con la via ordinaria rischia non solo il consolidamento di tutte le posizioni ad oggi assegnate, sia a mezzo procedura mobilità che conciliazioni, ma soprattutto vana la propria tutela se il provvedimento conclusivo del procedimento dovesse pervenire ad anno scolastico finito.

Peraltro, nel caso di specie la irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevole distanza (Avellino a Rosignano Marittimo) sulla sfera personale e patrimoniale della ricorrente.

In punto di diritto, si evidenzia che il ricorso d'urgenza è oggi disciplinato dagli artt. 700 e 669-bis c.p.c. e ss.; in particolare, la L. 80/2005 ha introdotto il nuovo sesto comma dell'art. 669-octies c.p.c., ove è disposto che le norme contenute all'art. 669-octies e al primo comma dell'art. 669-novies c.p.c. non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. L'innovazione ha introdotto ad affermare l'attenuazione del vincolo di strumentalità che tradizionalmen-

te condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dalla legge: il provvedimento d'urgenza mantiene, cioè, la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito, che a seguito della recente riforma è infatti divenuto eventuale (Trib. Genova, 11 maggio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, 805).

Pertanto, ad oggi la tutela d'urgenza non è affatto pregiudiziale e/o necessariamente collegata ad una successiva azione di merito.

Ciò posto, la ricorrente ad oggi avrebbe l'unico rimedio esperibile costituito dal procedimento d'urgenza che le consentirebbe di poter ricevere tutela in un "tempo utile".

Tanto premesso, Arena Giulia, così come rapp.ta e difesa

CHIEDE

che l'On.le Giudice adito, in funzione di GdL, fissata l'udienza per la discussione e valutata l'esistenza dei presupposti di legge, voglia:

- 1) Dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale Toscana 0012 ovvero l'intero procedimento, per le motivazioni su esposte, e per l'effetto ordinare alle resistenti, ognuno per quanto di competenza di assegnare alla Arena all'ambito territoriale più vicino alla residenza (Comune di Forino) e/o a quello di partenza CAM0001, provincia di Avellino, anche in relazione alle preferenze come indicate nella domanda di partecipazione ovvero sempre previa declaratoria di nullità e/o legittimità ordinare l'assegnazione della ricorrente quantomeno all'ambito territoriale CAM0023 come da indicazione di preferenze territoriali in domanda;
- 2) In subordine ed in via graduata, previa dichiarazione di nullità e/o illegittimità dei provvedimenti di cui al punto che precede ordinare alle resistenti, ognuno per quanto di competenza, di svolgere la conciliazione nei confronti della Arena come richiesto con istanza del 18.8.2016, come previsto per legge;

3) In via ulteriormente subordinata, che l'On.le Giudice adito voglia emettere un provvedimento provvisorio che ritenga idoneo ad assicurare una efficace tutela dei diritti della ricorrente in relazione alle violazioni patite e come descritte in ricorso;

3) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

ISTANZA PER NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notificazione del ricorso introduttivo, ove codesto Tribunale dovesse ritenere opportuno la partecipazione alla presente procedura di tutti i docenti controinteressati, si chiede sin d'ora di essere autorizzati ad operare la notifica per pubblici proclami, ex art. 151 cpc, posto che risulterebbe oltremodo dispendioso e complesso procedere alla convocazione personale di ciascun insegnante interessato, potendo assolvere alla incombenza a mezzo del chiesto strumento avente pari validità ed efficacia.


Sul punto, si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare che a parere di questa difesa il presente giudizio non dovrebbe comportare alcuna ipotesi di liti-sconsorzio necessario, riguardando le censure esclusivamente all'operato della p.a. su cui incombe l'onere probatorio richiesto anche in caso di mancata partecipazione degli eventuali controinteressati.

Ai fini della determinazione del C.U. dovuto per legge si dichiara che il valore della presente azione è indeterminabile pertanto l'importo di € 259,00 non viene versato in ragione dei limiti di reddito della ricorrente come da certificazione allegata al ricorso.

Documenti come da indice di produzione.

Avellino, 22.9.2016

Avv. Gerardo Maunello



Avv. Gerardo Mauriello

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, compresa la fase esecutiva ed eventuali opposizioni, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, conciliare, transigere e desistere, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, ritenendo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi nel luogo indicato nell'atto, delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali in ossequio al disposto di cui alla legge n. 675/96 e ss.mm. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Anna Maria
autografo
RLH

Proc. N. 3678 /2016 RG Lavoro

TRIBUNALE DI AVELLINO



Il Giudice, letti gli atti;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per disporre inaudita altera parte;

Rilevato che parte ricorrente vuole estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti coinvolti e controinteressati, chiedendo di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 151 cpc, alla notifica del ricorso ai presunti potenziali controinteressati con *pubblici proclami*;

Rilevato che l'art. 151 cpc riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150 cpc, è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero; che, pertanto, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 151 cpc, laddove si verta in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 cpc;

Ritenuto allo stato di non dover autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 Cpc;

PQM

fissa l'udienza di comparizione delle parti, in ordine alla spiegata domanda cautelare, per il giorno 28 ottobre 2016 ore 09.00

Avellino, 30 settembre 2016

IL GIUDICE
(Dot. *Antonio Lucet*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30.09.16

IL FUNZIONARIO
Pasquale Lucet

che conforme all'originale esistente agli atti del Tribunale di

ne si rilascia in. cc

di Maurizio per uso scatola

scatola. 3 - OTT. 2016

IL CANCELLIERE
L'assistente giudiziale
Bruno A. Sabato

